

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposte di regolamento (CEE) del Consiglio

- I. che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel quadro dell'ampliamento della Comunità
- II. che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare taluni ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica
- III. che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire al miglioramento della situazione economica e sociale delle zone di frontiera fra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord
- IV. che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare taluni ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale
- V. che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti energetici di talune regioni della Comunità mediante una migliore utilizzazione delle nuove tecnologie in materia di idroelettricità e di energie alternative

(Presentate dalla Commissione al Consiglio il 16 ottobre 1979)

I

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel quadro dell'ampliamento della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975 ⁽¹⁾, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale, modificato dal regolamento

(CEE) n. 214/79, del 6 febbraio 1979 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 724/75 (qui di seguito denominato «il regolamento

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1979, pag. 1.

del Fondo») prevede, indipendentemente dalla ripartizione nazionale delle risorse fissate dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento, una partecipazione del Fondo al finanziamento di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale, legate alle politiche della Comunità e ai provvedimenti da essa adottati per consentire di tener conto in modo più appropriato della loro dimensione regionale o attenuarne le conseguenze sul piano regionale;

considerando che gli Stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione i dati relativi ai problemi regionali tra i quali può essere delineata un'azione comunitaria specifica;

considerando che le risorse del Fondo vengono utilizzate tenendo conto dell'intensità degli squilibri regionali nella Comunità;

considerando che, per quanto concerne la Grecia, il trattato di adesione è stato firmato il 28 maggio 1979 e che si prevede che questo paese diverrà membro della Comunità a decorrere dal 1° gennaio 1981; che, per quanto concerne il Portogallo e la Spagna, i negoziati per l'adesione sono stati aperti rispettivamente il 17 ottobre 1978 e il 5 febbraio 1979;

considerando che le regioni meridionali della Comunità rischiano di subire le conseguenze del suo ampliamento, in particolare per effetto di una maggiore concorrenza sui mercati di certi prodotti agricoli e dei problemi di adattamento delle loro strutture economiche;

considerando che tra tali regioni, il Mezzogiorno e le tre regioni francesi confinanti con la Spagna hanno un tasso di occupazione agricola molto alto e che esse dipendono per una parte determinante da produzioni agricole mediterranee e che sono, d'altro canto, caratterizzate dalla debolezza delle loro strutture industriali, da un alto tasso di disoccupazione ed un debole tasso di attività;

considerando che è nell'interesse della Comunità che il processo di ampliamento si svolga armoniosamente; che è necessario, di conseguenza, intraprendere, ancor prima che le adesioni divengano effettive, una vigorosa azione strutturale per permettere a queste regioni di adattarsi all'ampliamento e che è opportuno che la Comunità contribuisca in modo particolare all'azione che all'uopo gli Stati membri interessati dovranno intraprendere istituendo a favore di tali regioni un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale;

considerando che sono già state prese misure nel settore della politica agricola comune e che altri interventi di Fondi comunitari, utilmente coordinati, devono essere attuati in tali regioni;

considerando l'importanza delle piccole e medie imprese (qui di seguito denominate PMI) e dell'artigianato nella struttura industriale di queste regioni e l'aumento dell'occupazione che risulterebbe da uno sviluppo di questo tipo d'impresе, in particolare permettendo loro di meglio adattare le produzioni ai mercati e di migliorare la gestione;

considerando che la debolezza delle infrastrutture delle comunicazioni in talune di queste zone ostacola l'adattamento di queste imprese;

considerando le possibilità di queste regioni in materia di turismo rurale e l'effetto che la promozione e la gestione coordinata di questo tipo di turismo possono avere sull'occupazione e sul reddito delle popolazioni interessate;

considerando che l'azione comunitaria deve essere attuata sotto forma di programmi speciali e che spetta alla Commissione assicurarsi con l'esame di tali programmi che le realizzazioni ivi previste siano conformi alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che i programmi speciali devono rispondere a taluni degli obiettivi previsti dai programmi di sviluppo regionale di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È predisposta un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento del Fondo (qui di seguito denominata «azione specifica») che contribuisce allo sviluppo di certe regioni francesi e italiane, nel contesto dell'ampliamento della Comunità.

Articolo 2

L'azione specifica concerne le regioni Aquitaine, Languedoc-Roussillon e Midi-Pyrénées in Francia e le regioni del Mezzogiorno in Italia.

Articolo 3

1. L'azione specifica verrà attuata sotto forma di un programma speciale (qui appresso denominato «programma speciale») presentato alla Commissione dai rispettivi Stati membri.

Il programma ha per scopo lo sviluppo delle piccole e medie imprese in particolare facilitando il loro inserimento nei mercati, tramite l'analisi di questi, adattando e sviluppando contemporaneamente il loro apparato produttivo e le infrastrutture in cui tali imprese operano e migliorandone la gestione. È ugualmente volto a promuovere l'innovazione, a sviluppare l'artigianato e a valorizzare le possibilità di sviluppo turistico.

2. Il programma speciale deve inserirsi nel quadro dei programmi di sviluppo regionale comunicati dalla Francia e dall'Italia alla Commissione e che quest'ultima esamina ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento del Fondo.

3. Il programma speciale comporta per ogni regione le informazioni necessarie indicate nell'allegato del presente regolamento concernente l'analisi della situazione e delle occorrenze relative agli obiettivi di cui al paragrafo 1, le azioni previste, il loro scaglionamento nel tempo e, in generale, l'insieme degli elementi che consentono di accertare la sua coerenza con gli obiettivi dello sviluppo regionale.

4. La durata del programma speciale è di cinque anni, a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

5. L'ammontare previsto complessivo della partecipazione del Fondo all'azione specifica di cui all'articolo 1 è di 120 milioni di UCE.

6. Il programma speciale è approvato dalla Commissione previa consultazione del comitato di politica regionale.

Articolo 4

Il Fondo può partecipare, nel quadro del programma speciale, alle seguenti operazioni:

1. Mettere a disposizione delle PMI dei mezzi e servizi che permettano di accrescere le loro possibilità di azione:

- a) Elaborare analisi settoriali per fornire alle PMI informazioni sulle possibilità dei mercati nazionali, comunitari ed esterni e loro eventuali effetti sulla produzione e sull'organizzazione di dette imprese.

- b) Erogare aiuti supplementari agli investimenti, per facilitare l'adattamento della produzione alle possibilità di mercato, quando le analisi di cui sopra o altri studi di mercato lo giustifichino. Tali investimenti possono riguardare anche servizi comuni a più imprese.

- c) Creare e sviluppare società di consulenza in materia di gestione o di organizzazione. La loro attività può comprendere l'assistenza temporanea alle imprese per l'attuazione delle raccomandazioni formulate.

Creare o sviluppare servizi comuni a più imprese.

- d) Realizzare o migliorare le infrastrutture di comunicazione tra le imprese e il contesto economico in cui operano ed in particolare rompere il loro isolamento con la costruzione di strade e con il miglioramento delle reti di telecomunicazioni e di informatica.

- e) Organizzare colloqui d'informazione destinati a permettere ai dirigenti delle PMI di favorire il loro adattamento ai mutamenti dei processi produttivi.

2. Promuovere l'innovazione industriale:

- a) Raccogliere informazioni relative all'innovazione in materia di prodotti e di tecnologia e diffondere tali informazioni alle imprese delle regioni interessate dall'azione specifica, eventualmente anche sotto forma di sperimentazione.

- b) Incoraggiare l'applicazione delle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia nelle PMI.

3. Promuovere l'artigianato:

- a) Migliorare l'informazione tecnica degli artigiani, in particolare avvalendosi di assistenti tecnici.

- b) Valorizzare gli artigiani tradizionali: ricerca delle tecnologie antiche, diffusione e adattamento di queste tecnologie, miglioramento delle condizioni di vendita.

4. Promuovere l'agroturismo:

- a) Costruire o trasformare piccoli alberghi, adattare all'uso turistico alloggi rurali, organizzare terreni per campeggio e caravaning.

- b) Creare e sviluppare servizi comuni o organismi incaricati di assicurare la promozione e la pub-

blicità, l'animazione turistica e la gestione coordinata delle capacità di accoglienza, ivi compresa l'organizzazione di sedute di formazione destinate al personale d'accoglienza.

Quando si tratti di regioni sul cui territorio la ripartizione del turismo presenta squilibri a vantaggio delle zone litoranee, questi organismi possono anche essere incaricati di attenuare tale squilibrio, eventualmente elaborando circuiti turistici appropriati. Possono anche essere incaricati di organizzare colonie di vacanze o «classi verdi».

- c) Predisporre attrezzature e infrastrutture direttamente legate allo sviluppo del turismo, nonché attività ricreative e culturali.
- d) Sviluppare nelle regioni di cui al paragrafo b), secondo comma, imprese di trasporti affinché i turisti che soggiornano sul litorale possano accedere più facilmente ai collegamenti con le colonie di vacanze e «classi verdi».

Articolo 5

1. Il programma speciale è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo del Fondo interviene nel contesto degli stanziamenti iscritti al bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria si articola come segue:

a) Per quanto concerne le PMI:

- per le operazioni relative alle analisi settoriali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a): 70 % del loro costo,
- per le operazioni relative agli investimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b): fino al 20 % del costo dell'investimento. Tale aiuto viene ad aggiungersi al regime di aiuti esistenti. Esso può intervenire sotto forma di una sovvenzione in conto capitale o di un bonifico di interessi,
- per le operazioni di consulenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c): il primo anno 70 % degli oneri sostenuti dalle imprese per i costi delle prestazioni fornite dalle società di consulenza. L'aiuto ha una durata di 3 anni ed è degressivo. Questo sistema di aiuti può essere sostituito da un sistema equivalente di aiuti alle società di consulenza. Per le operazioni relative ai servizi comuni: il primo anno 70 % delle spese delle imprese relative alle spese di

funzionamento di tali servizi. L'aiuto ha una durata di 3 anni ed è degressivo,

- per le operazioni relative alle infrastrutture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d): 50 % della spesa pubblica,
- per le operazioni relative ai colloqui di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e): 70 % dei costi di organizzazione.

b) Per quanto concerne l'innovazione:

- per le operazioni di raccolta e di diffusione di informazioni sulla innovazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a): il primo anno 70 % dei costi di funzionamento degli organismi impegnati in tali attività, purché si tratti di nuove attività riguardanti specificamente regioni di cui all'articolo 2. L'aiuto ha una durata di 3 anni ed è degressivo,
- per le applicazioni dell'innovazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b): 70 % del costo degli studi di fattibilità concernenti tutti gli aspetti, compresi quelli commerciali, delle applicazioni dell'innovazione e fino ad un massimo di 50 000 UCE per studio. Tali studi devono essere effettuati da o per conto di imprese situate nelle regioni di cui all'articolo 2.

c) Per quanto concerne l'artigianato:

- per le operazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b): 70 % della spesa pubblica.

d) Per quanto concerne l'agriturismo:

- per le operazioni relative all'accoglienza di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a): 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di aiuti all'investimento,
- per le operazioni relative alla promozione turistica di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b): il primo anno 70 % delle spese di funzionamento dei servizi comuni o degli organismi. Queste spese di funzionamento possono comprendere il costo delle campagne pubblicitarie e dell'elaborazione di circuiti turistici. L'aiuto ha una durata di tre anni ed è degressivo,
- per le operazioni relative alle attrezzature, infrastrutture e attività ricreative e culturali, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c): 50 % della spesa pubblica,
- per le operazioni di sviluppo delle imprese di trasporto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera d): 50 % della spesa pubblica risultante da un contributo ai costi netti di funzionamento dei servizi di trasporti. L'aiuto pubblico ha una durata di tre anni ed è degressivo.

2. Le categorie di beneficiari del contributo del Fondo possono essere, per le operazioni di cui al paragrafo precedente: autorità pubbliche, enti locali, organismi diversi, imprese o privati. Quando gli aiuti di cui al paragrafo precedente, lettera a), terzo trattino, e lettera b), secondo trattino, vanno a diretto beneficio delle imprese, questi aiuti non possono avere quale effetto di ridurre la loro quota a meno del 20 % della spesa totale.

3. L'importo dell'intervento del Fondo di cui beneficia il programma speciale non può eccedere l'importo stabilito dalla Commissione al momento dell'approvazione di questo programma, di cui all'articolo 3, paragrafo 6.

4. Gli impegni di bilancio relativi all'esecuzione del programma speciale sono decisi per quote annue man mano che ne procede la realizzazione. Tuttavia gli stanziamenti disponibili per gli anni 1978, 1979, 1980 potranno essere impegnati simultaneamente, non appena il programma speciale sarà stato approvato.

Articolo 6

1. Il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale viene versato su domanda dello Stato membro interessato, secondo le seguenti modalità, agli organismi da esso all'uopo designati:

a) i pagamenti diversi dagli anticipi di cui al paragrafo seguente, vengono effettuati, per quanto possibile, contemporaneamente al pagamento della frazione della spesa eligibile che incombe allo Stato membro.

Ogni domanda di pagamento è accompagnata da un certificato dello Stato membro attestante la validità delle spese e l'esistenza di pezze giustificative particolareggiate contenenti le seguenti indicazioni:

— natura delle operazioni cui si riferisce la domanda di pagamento,

— importo e natura delle spese pubbliche sostenute per le diverse operazioni durante il periodo a cui si riferisce la domanda,

— conferma del fatto che le operazioni descritte nella domanda di pagamento sono state effettuate conformemente al programma speciale.

b) Quando lo Stato membro fornisce la prova dell'inizio del programma, il Fondo può versare a sua richiesta un anticipo del 30 % dell'importo degli stanziamenti impegnati. Quando l'importo di tale anticipo è stato esaurito e lo Stato membro ha fatto pervenire alla Commissione il certificato di cui alla lettera a), potranno essere versati nuovi anticipi, ciascuno pari al 30 % degli stanziamenti impegnati per quota annua.

2. Alla fine di ogni anno, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione nella quale sono descritti i progressi nell'avanzamento del programma speciale, facendo riferimento alle informazioni richieste nell'allegato al presente regolamento. Queste relazioni devono consentire alla Commissione di constatare l'esecuzione del programma speciale e di accertare che le diverse operazioni sono eseguite in modo coerente fra di loro.

3. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi da 1 a 5, del regolamento del Fondo si applicano per quanto necessario alle misure comunitarie previste all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

ALLEGATO

Il programma speciale deve contenere le seguenti indicazioni per ciascuna delle regioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento:

1. Per quanto concerne le PMI:

- a) — analisi relativa al posto che le PMI occupano nel tessuto economico delle regioni, per ciascuno dei vari settori di attività. Analisi della loro situazione e del loro fabbisogno, in particolare per quanto riguarda l'informazione sulla situazione dei mercati, le possibilità di adattamento a tali mercati, la consulenza di gestione e di organizzazione, le infrastrutture di comunicazione e l'informazione dei dirigenti,
— descrizione del regime di aiuti alle PMI e della natura dei servizi esistenti messi a loro disposizione con indicazione, per categorie di aiuti e di servizi, delle spese pubbliche che ne derivano.
- b) In relazione con le operazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento:
— indicazione della natura delle analisi settoriali delle strutture di produzione, delle possibilità dei mercati e delle azioni necessarie per adattare e sviluppare la produzione e la commercializzazione,
— descrizione delle modalità degli aiuti supplementari agli investimenti realizzati nel quadro del programma,
— descrizione degli incentivi ad avvalersi della consulenza in materia di gestione e di organizzazione e descrizione degli aiuti all'apprestamento di servizi comuni per le PMI,
— natura e ubicazione degli investimenti in infrastrutture destinati a rompere l'isolamento,
— descrizione delle azioni previste in materia d'informazione dei dirigenti.

2. Per quanto riguarda l'innovazione:

- a) Analisi delle necessità delle imprese e dei mezzi di cui attualmente dispongono per accedere all'informazione sull'innovazione e applicarla e valutazione delle relative spese pubbliche.
- b) In relazione alle operazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento:
descrizione delle misure per la raccolta e la diffusione dell'informazione sull'innovazione e per facilitarne l'applicazione nelle PMI.

3. Per quanto concerne l'artigianato:

- a) Descrizione della situazione e delle necessità dell'artigianato per quanto riguarda le sue possibilità di accesso all'informazione e di valorizzazione delle tecniche tradizionali.
- b) In relazione alle operazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento:
descrizione delle misure o regimi di aiuti previsti.

4. Per quanto concerne l'agriturismo:

- a) — analisi della situazione e della necessità del turismo rurale nelle sue varie forme e valutazione della domanda turistica potenziale per il periodo a cui si riferisce il programma,
— descrizione dei regimi di aiuti esistenti a favore dell'agriturismo e delle relative spese pubbliche.
- b) In relazione alle operazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento:
— modalità dell'aiuto relativo alla costruzione o alla trasformazione di alloggi turistici,
— modalità dell'aiuto agli organismi incaricati della promozione e dell'animazione turistica,

- descrizione delle attrezzature, infrastrutture e attività ricreative previste,
- nome, indirizzo e natura delle imprese di trasporto che possono partecipare alla realizzazione del programma, e indicazione degli obblighi di servizio pubblico.

5. Per quanto concerne l'insieme del programma speciale:

- a) Svolgimento del programma nel tempo.
- b) Valutazione dell'importo della spesa pubblica connessa all'attuazione del programma, comportante la ripartizione annuale di questa spesa per ciascuna delle operazioni previste.
- c) Organismi incaricati dell'attuazione del programma e delle varie operazioni.
- d) Misure di informazione previste per sensibilizzare i beneficiari e gli ambienti professionali alle possibilità offerte dal programma speciale e dal ruolo svolto dalla Comunità in proposito.
- e) Intenzioni delle autorità nazionali per l'impiego delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale della Comunità.

II

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare taluni ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio del 18 marzo 1975 ⁽¹⁾, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale, modificato dal regolamento (CEE) n. 214/79, del 6 febbraio 1979 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 724/75 (qui di seguito denominato «il regolamento del Fondo»), indipendentemente dalla ripartizione nazionale delle risorse fissate dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento stesso, prevede una partecipazione del Fondo al finanziamento di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale, particolarmente legate alle politiche della Comunità ed ai provvedimenti da essa adottati per consentire di tener conto in modo più appropriato della loro dimensione

regionale o attenuarne le conseguenze sul piano regionale;

considerando che gli Stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione i dati concernenti i problemi regionali per i quali può essere delineata un'azione comunitaria specifica;

considerando che le risorse del Fondo vengono utilizzate tenendo conto dell'intensità degli squilibri regionali nella Comunità;

considerando che la Commissione ha definito, nel quadro dell'articolo 46 del trattato CECA, gli obiettivi generali della politica siderurgica;

considerando che il Consiglio ha deciso il 18 e 19 dicembre 1978 che il controllo delle conseguenze sociali, regionali, economiche e finanziarie della razionalizzazione dell'industria siderurgica rende necessaria, nell'ambito della Comunità, una opportuna azione specifica che deve essere concertata fra la Comunità e gli Stati membri, e che deve prevedere la creazione di posti di lavoro alternativi nelle zone produttrici di acciaio colpite da misure di ristrutturazione;

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1979, pag. 1.

considerando che un certo numero di zone della Comunità, altamente dipendenti dalla siderurgia e che hanno già subito gravi perdite di posti di lavoro a causa del declino dell'industria siderurgica, rischiano di veder aggravarsi questi aspetti negativi;

considerando che alcune di queste zone in Belgio, Italia e Regno Unito appartengono a regioni già caratterizzate da un elevato tasso di disoccupazione;

considerando che è necessario che la Comunità, attraverso una specifica azione comunitaria di sviluppo regionale, sostenga le azioni locali, nazionali e comunitarie miranti a intensificare la creazione di nuovi posti di lavoro in queste zone per controbilanciare le perdite di posti di lavoro e contribuire in questo modo alla riduzione delle disparità regionali;

considerando che devono essere attuati in queste zone altri interventi dei Fondi comunitari utilmente combinati;

considerando che l'esistenza di un ambiente fisico e sociale sfavorevole dovuto allo stato di degradazione di alcuni siti industriali e urbani e a inadeguate condizioni di alloggio per i lavoratori, scoraggia l'insediamento di attività generatrici di nuovi posti di lavoro in queste zone;

considerando che lo sviluppo delle piccole e medie imprese qui di seguito denominate PMI che occupano un posto già importante nelle economie di queste zone, può essere stimolato facilitandone l'accesso agli indispensabili servizi di gestione, di organizzazione e di finanziamento;

considerando che l'introduzione di prodotti e di nuove tecnologie può contribuire a creare e a sviluppare attività economiche che possono sopravvivere in queste zone e che le PMI incontrano difficoltà in ordine all'applicazione dell'innovazione;

considerando che l'azione comunitaria deve essere realizzata sotto forma di programmi speciali, e che è compito della Commissione valutare questi programmi e garantire che le realizzazioni ivi previste siano conformi alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che i programmi speciali devono rispondere ad alcuni obiettivi previsti dai programmi di sviluppo regionale di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È predisposta un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento del Fondo (qui di seguito denominata «azione specifica») che contribuisce all'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in certe zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica.

Articolo 2

L'azione specifica riguarda le seguenti zone:

Belgio:

province del Lussemburgo, Liegi e Hainaut, escluse le circoscrizioni di Ath e Tournai.

Italia:

provincia di Napoli.

Regno Unito:

counties di Strathclyde, Cleveland, Clwyd, South Glamorgan, West-Glamorgan, Gwent e l'«employment office area of Corby».

Articolo 3

1. L'azione specifica sarà attuata sotto forma di programma speciale (qui di seguito denominato «il programma speciale») presentato alla Commissione da ciascuno degli Stati membri interessati.

Il programma speciale mira a migliorare l'ambiente fisico e sociale, condizione necessaria per attirare attività che creano posti di lavoro, a favorire lo sviluppo delle PMI e ad incoraggiare l'innovazione.

2. Il programma speciale deve inserirsi nel quadro dei programmi di sviluppo regionale comunicati alla Commissione da Belgio, Italia e Regno Unito e da essa esaminati ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento del Fondo.

3. Il programma speciale contiene le informazioni necessarie di cui all'allegato del presente regolamento concernente l'analisi della situazione e delle occorrenze relative agli obiettivi di cui al paragrafo 1, le operazioni previste, il loro scaglionamento nel tempo e, in genere, l'insieme degli elementi che consentono di accertare la sua coerenza con gli obiettivi dello sviluppo regionale.

4. La durata del programma speciale è di cinque anni, che decorrono dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

5. L'ammontare complessivo preventivato per il contributo del Fondo all'azione specifica è di 43 milioni di UCE.

6. Il programma speciale è approvato dalla Commissione previa consultazione del comitato di politica regionale.

Articolo 4

Il Fondo può partecipare, nel quadro del programma speciale, alle seguenti operazioni:

1. Sistemazione dei siti industriali ed urbani degradati che può comportare la trasformazione di immobili industriali inutilizzati e delle aree adiacenti, e, eccezionalmente, la sistemazione delle strade di accesso ai luoghi dove si insediano nuove attività.
2. Costruzione e ammodernamento di alloggi destinati ai lavoratori, necessari ad attirare attività che creino posti di lavoro.
3. Creazione o sviluppo di società di consulenza in materia di gestione o di organizzazione. La loro attività può comprendere l'assistenza temporanea alle PMI per l'attuazione delle raccomandazioni formulate.
Creazione o sviluppo di servizi comuni a più imprese.
4. a) Raccolta di informazioni relative all'innovazione in materia di prodotti e di tecnologia e loro diffusione fra le imprese delle zone interessate dall'azione specifica, ed eventualmente sperimentazione dell'innovazione.
b) Incoraggiamento all'applicazione dell'innovazione in materia di prodotti e di tecnologia nelle PMI.
5. Miglioramento dell'accesso ai capitali di rischio da parte delle PMI.

Articolo 5

1. Il programma speciale è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo del Fondo è erogato nell'ambito degli stanziamenti di bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria si articola come segue:

- per le operazioni di sistemazione e di trasformazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1: 50 % della spesa pubblica;
- per le operazioni di costruzione e di ammodernamento delle abitazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2: 50 % della spesa pubblica fino ad un massimo di 10 000 UCE per abitazione;
- per le operazioni relative alle consulenze di cui all'articolo 4, paragrafo 3, il primo anno 70 % degli oneri sostenuti dalle imprese per i costi delle prestazioni fornite dalle società di consulenza. L'aiuto ha una durata di tre anni ed è degressivo. Questo sistema d'aiuti può essere sostituito da un sistema equivalente d'aiuti alle società di consulenza. Per le operazioni relative ai servizi comuni: il primo anno 70 % degli oneri sostenuti dalle imprese per le spese di funzionamento di detti servizi. L'aiuto ha una durata di 3 anni ed è degressivo;
- per le operazioni di raccolta e diffusione di informazioni sull'innovazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a): il primo anno 70 % dei costi di funzionamento degli organismi impegnati in queste attività, a condizione che si tratti di nuove attività e che esse riguardino in modo specifico le zone di cui all'articolo 2. L'aiuto ha una durata di 3 anni ed è degressivo;
- per le operazioni concernenti l'applicazione dell'innovazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b): 70 % del costo degli studi di fattibilità concernenti tutti gli aspetti dell'applicazione dell'innovazione ivi compresi quelli commerciali e fino ad un massimo di 50 000 UCE per studio. Questi studi devono essere effettuati da o per conto di imprese insediate nelle zone di cui all'articolo 2;
- per le operazioni relative ai capitali di rischio di cui all'articolo 4, paragrafo 5: contributo alle spese di funzionamento delle istituzioni finanziarie che forniscono i capitali di rischio alle PMI. Questo contributo è pari al 70 % del costo degli studi di rischio realizzati da o per conto delle istituzioni finanziarie.

2. Le categorie di beneficiari del contributo del Fondo possono essere, per le operazioni di cui al paragrafo precedente: pubblici poteri, enti locali, organismi diversi, imprese o privati. Quando a beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo precedente, terzo e

quinto trattino sono direttamente le imprese, la quota a loro carico non potrà comunque essere inferiore al 20 % della spesa totale.

3. L'importo dell'intervento del Fondo di cui beneficia il programma speciale non può superare l'importo stabilito dalla Commissione al momento dell'approvazione di detto programma, all'articolo 3, paragrafo 6.

4. Gli impegni di bilancio relativi all'esecuzione del programma speciale sono decisi per quote annuali man mano che ne procede la realizzazione. Tuttavia, gli stanziamenti disponibili per gli anni 1978, 1979 e 1980 potranno essere impegnati simultaneamente non appena il programma speciale sarà stato approvato.

Articolo 6

1. Il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale è versato su richiesta dello Stato membro interessato, secondo le seguenti modalità, agli organismi da esso all'uopo designati:

a) I versamenti, diversi dagli anticipi previsti al paragrafo seguente, sono effettuati per quanto possibile contemporaneamente al pagamento a carico dello Stato membro della quota di spesa ammissibile a contributo.

Ogni richiesta di pagamento è accompagnata da un certificato dello Stato membro attestante la veridicità delle spese e l'esistenza di pezze giustificative particolareggiate contenenti le seguenti indicazioni:

- natura delle operazioni considerate nella domanda di pagamento;
- importo e natura delle spese pubbliche sostenute per le diverse operazioni nel periodo cui si riferisce la domanda;

— conferma che le operazioni descritte nella richiesta di pagamento sono state effettuate conformemente al programma speciale.

b) Quando lo Stato membro fornisce la prova dell'avvio del programma speciale, il Fondo può versare, a sua richiesta, un anticipo pari al 30 % dell'importo degli stanziamenti impegnati. Quando l'importo di quest'anticipo è stato esaurito e lo Stato membro ha fatto pervenire alla Commissione il certificato di cui alla lettera a), possono essere versati nuovi anticipi, ciascuno pari al 30 % degli stanziamenti impegnati per quota annuale.

2. Al termine di ogni anno lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma speciale, con riferimento alle informazioni richieste nell'allegato al presente regolamento. Queste relazioni devono consentire alla Commissione di constatare l'effettiva esecuzione del programma speciale e di accertare che le diverse operazioni sono eseguite in modo coerente fra di loro.

3. Se necessario si applicano alle misure comunitarie di cui all'articolo 1 del presente regolamento le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi da 1 a 5, del regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Il programma speciale deve contenere le seguenti indicazioni per ognuna delle zone di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

1. Per quanto concerne i siti industriali ed urbani e gli immobili industriali:
 - a) — Analisi dello stato di degradazione dei siti e delle priorità di sistemazione e analisi dello stato di abbandono degli immobili industriali.
— Descrizione delle azioni avviate per apportarvi modifiche e delle spese pubbliche che ne sono derivate.
 - b) Per quanto concerne le operazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento: descrizione e localizzazione precisa dei programmi di ristrutturazione dei siti degradati e trasformazione degli immobili industriali. Se del caso, descrizione e localizzazione della rete stradale assolutamente indispensabile.
2. Per quanto concerne le abitazioni destinate ai lavoratori:
 - a) — Analisi dell'offerta esistente di abitazioni, precisandone l'età e lo stato, ed analisi della domanda attuale e futura originata dallo sviluppo prevedibile di nuove attività.
— Descrizione delle azioni pubbliche condotte attualmente in questo settore, con indicazione delle spese pubbliche che ne sono derivate.
 - b) In relazione con le operazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento: descrizione e localizzazione dei programmi di sviluppo dell'habitat con indicazione dei tipi di abitazioni che devono essere realizzati e valutazione del numero di persone che devono essere alloggiare annualmente.
3. Per quanto concerne le PMI:
 - a) — Analisi del posto occupato dalle PMI nei differenti settori e valutazione delle loro possibilità di ulteriore sviluppo. Analisi della loro situazione e delle loro necessità, in particolare in materia di gestione e di organizzazione.
— Descrizione dei regimi di aiuto alle PMI e del tipo di servizi esistenti con indicazione, per categoria di aiuti e di servizi, delle spese pubbliche che ne sono conseguite.
 - b) Per quanto concerne le operazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento: descrizione dei diversi tipi di servizi che devono essere forniti alle PMI sul piano della gestione e dell'organizzazione. Natura degli organismi che devono prestare questi servizi alle PMI e stimolarne il loro sviluppo.
4. Per quanto concerne il rinnovamento:
 - a) Analisi dei bisogni delle imprese e dei mezzi dei quali esse dispongono attualmente per accedere all'informazione sull'innovazione per poterla applicare e valutazione delle relative spese pubbliche.
 - b) Riguardo alle operazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento: descrizione delle misure per la raccolta e la diffusione delle informazioni sull'innovazione e per facilitarne l'applicazione nelle PMI.
5. Per quanto concerne i capitali di rischio:
 - a) — Informazione sugli organismi che forniscono i capitali di rischio alle PMI e sulle condizioni di accesso a detti capitali.
— Descrizione dei vigenti sistemi per incoraggiare le istituzioni finanziarie che forniscono i capitali di rischio alle PMI e bilancio delle attuali spese pubbliche relative ad ogni sistema.
 - b) Riguardo alle operazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento: descrizione delle azioni previste per facilitare l'accesso delle PMI ai capitali di rischio.
6. Per quanto concerne l'insieme del programma speciale:
 - a) Scaglionamento nel tempo del programma.

- b) Valutazione dell'importo della spesa pubblica legata all'attuazione del programma con ripartizione annuale di questa spesa per ognuna delle operazioni previste.
- c) Organismi incaricati dell'attuazione del programma e delle diverse operazioni.
- d) Misure di informazione previste per sensibilizzare i beneficiari alle possibilità offerte dal programma e al ruolo svolto dalla Comunità a questo riguardo.
- e) Descrizione delle misure pubbliche esistenti o future che saranno attuate parallelamente al programma speciale e che contribuiscono al miglioramento della situazione dell'occupazione nelle zone di cui all'articolo 2 del presente regolamento; in particolare, misure relative
 - agli aiuti agli investimenti produttivi,
 - agli investimenti in infrastrutture,
 - all'aiuto alla formazione professionale, alla riqualificazione professionale e, eventualmente, aiuti e misure a favore dell'occupazione giovanile e della riqualificazione dei lavoratori dell'industria siderurgica.

Questa descrizione deve essere corredata di informazioni sulle intenzioni delle autorità nazionali per quanto concerne l'impiego delle risorse provenienti dai Fondi a finalità strutturali della Comunità.

- f) Indicazione dell'importo delle spese pubbliche connesse alle misure previste al punto e).

III

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire al miglioramento della situazione economica e sociale delle zone di frontiera fra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975 ⁽¹⁾, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale, modificato dal regolamento (CEE) n. 214/79, del 6 febbraio 1979 ⁽²⁾, e particolarmente l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 724/75 (qui di seguito denominato «il regolamento del Fondo») prevede, indipendentemente dalla ripartizione nazionale delle risorse fissate dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del medesimo, una partecipazione del Fondo al finanziamento di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale;

considerando che gli Stati membri interessati hanno fornito alla Commissione le informazioni relative ai problemi di frontiera che possono essere oggetto di un'azione comunitaria specifica;

considerando che le risorse del Fondo sono utilizzate tenendo conto dell'intensità relativa degli squilibri regionali nella Comunità;

considerando che il Consiglio si è dichiarato disposto ad esaminare, in base all'articolo 13, su proposta della Commissione, ogni richiesta di intervento riguardo a problemi di frontiera nelle regioni più svantaggiate della Comunità, presentata in comune da due o più Stati membri interessati;

considerando che le zone di frontiera fra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord appartengono a regioni fra le meno sviluppate della Comunità a causa di una forte dipendenza da un'agricoltura poco produttiva, di un alto tasso di disoccupazione e di un basso reddito pro capite; che l'allargamento della base di sviluppo economico di tali zone è necessario al fine di ridurre gli svantaggi di cui soffrono tali regioni;

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1979, pag. 1.

considerando che le difficoltà di comunicazione e altri problemi propri delle zone di frontiera hanno impedito il pieno sviluppo delle politiche economiche e sociali nelle zone di frontiera fra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord;

considerando che la difficile situazione di tali zone di frontiera giustifica un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale;

considerando che il Comitato economico e sociale, nel suo parere del 12 luglio 1978 ⁽¹⁾ in merito allo studio sulle comunicazioni nella regione confinante tra Londonderry/Donegal, intrapreso su richiesta dei governi del Regno Unito e dell'Irlanda e della Commissione europea, raccomanda di delineare per la regione di frontiera un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale;

considerando che sono già state prese misure nel campo della politica agricola comune, e che altri interventi dei Fondi comunitari, utilmente coordinati, devono essere attuati in tali zone;

considerando che il notevole potenziale turistico delle zone di frontiera fra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord offre importanti prospettive di sviluppo economico al di fuori del settore agricolo;

considerando che lo sviluppo delle imprese artigianali può contribuire sensibilmente al rafforzamento del tessuto economico di tali zone;

considerando che lo sviluppo del turismo nelle zone di frontiera fra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord è seriamente frenato dall'insufficienza delle capacità alberghiere, delle attività ricreative e culturali proposte ai turisti, nonché di mezzi di comunicazione con i centri turistici;

considerando che lo sviluppo delle imprese artigiane è ostacolato dalla mancanza di risorse finanziarie, di informazioni e di consulenza;

considerando che l'azione comunitaria deve essere attuata sotto forma di programmi speciali, e che la Commissione deve accertare attraverso l'esame di tali programmi che le realizzazioni previste sono conformi alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che i programmi speciali devono rispondere ad alcuni obiettivi previsti dai programmi di sviluppo regionale di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È predisposta un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale in base all'articolo 13 del regolamento del Fondo (qui di seguito denominata «azione specifica») destinata a migliorare la situazione economica e sociale delle zone di frontiera fra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord.

Articolo 2

L'azione specifica riguarda le seguenti zone di frontiera:

Irlanda:

Counties di confine, cioè: Donegal, Leitrim, Cavan, Monaghan e Louth;

Irlanda del Nord:

Council districts di confine, cioè: Londonderry, Strabane, Omagh, Fermanagh, Dungannon, Armagh, Newry e Mourne.

Articolo 3

1. L'azione specifica sarà attuata sotto forma di un programma speciale (qui di seguito denominato «programma speciale») presentato alla Commissione da ognuno degli Stati membri interessati.

Tale programma speciale mira allo sviluppo delle attività economiche nei settori del turismo, delle comunicazioni e delle imprese artigianali.

2. Il programma speciale deve inserirsi nel quadro dei programmi di sviluppo regionale comunicati dall'Irlanda e dal Regno Unito alla Commissione e esaminati da questa in base all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento del Fondo.

3. Il programma speciale contiene le informazioni necessarie di cui all'allegato del presente regolamento in merito all'analisi della situazione e dei bisogni relativi agli obiettivi di cui al paragrafo 1, le operazioni previste, il loro scaglionamento nel tempo e, in genere, l'insieme degli elementi che consentono di accertare la loro coerenza con gli obiettivi dello sviluppo regionale.

4. La durata del programma speciale è di cinque anni a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. C 114 del 7. 5. 1979, pag. 5.

5. L'ammontare previsto complessivo della partecipazione del Fondo all'azione specifica è di 24 milioni di UCE.

6. Il programma speciale è approvato dalla Commissione previa consultazione del comitato di politica regionale.

Articolo 4

Il Fondo può partecipare, nel quadro del programma speciale, alle seguenti operazioni:

1. Costruzione e trasformazione delle infrastrutture alberghiere, ivi compresi gli appartamenti ammobiliati destinati ad essere affittati durante le vacanze, le case di campagna, e i terreni per campeggi.
2. Creazione o sviluppo di organismi che assicurino la promozione del turismo, la pubblicità e la buona gestione del settore alberghiero, ivi compresa l'organizzazione di sedute informative destinate al personale.
3. Creazione di impianti e di infrastrutture legate al turismo nonché di attività culturali e ricreative, ivi comprese la pesca e l'equitazione; lavori destinati a migliorare le possibilità di praticare sport nautici, nella fattispecie attraverso la sistemazione delle vie fluviali, per esempio del bacino del fiume Erne.
4. Potenziamento della rete delle comunicazioni con le zone turistiche, ivi compresi la costruzione o l'ammodernamento delle strade secondarie e delle centrali telefoniche.
5. Sviluppo della rete dei trasporti per consentire ai turisti il più facile accesso alle zone interessate dall'azione specifica.
6. Creazione e sviluppo delle imprese artigiane attraverso aiuti finanziari particolari e la diffusione di informazioni e di consulenza.

Articolo 5

1. Il programma speciale è finanziato in comune dallo Stato membro e dalla Comunità. Il Fondo interviene nel quadro degli stanziamenti di bilancio generale della Comunità europea. La partecipazione comunitaria si articola come segue:

- per le operazioni relative al settore alberghiero di cui all'articolo 4, paragrafo 1: 50 % della spesa pubblica derivante dalla concessione di aiuti all'investimento;
- per le operazioni relative alla promozione del turismo, alla pubblicità ed alla gestione del settore alberghiero di cui all'articolo 4, paragrafo 2: il primo anno 70 % delle spese di funzionamento degli organismi.

L'aiuto ha una durata di tre anni ed è degressivo;

- per le operazioni legate agli impianti, alle infrastrutture, alle attività culturali ricreative di cui all'articolo 4, paragrafo 3: 50 % della spesa pubblica;
- per le operazioni di potenziamento della rete di comunicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4: 50 % della spesa pubblica;
- per le operazioni di sviluppo della rete di trasporto di cui all'articolo 4, paragrafo 5: 50 % della spesa pubblica derivante da un contributo ai costi netti di funzionamento dei servizi di trasporto;
- per le operazioni relative alle imprese artigiane di cui all'articolo 4, paragrafo 6: 50 % della spesa pubblica derivante da aiuti agli investimenti e 70 % della spesa pubblica derivante dall'aiuto alla diffusione di informazioni e di consulenza.

2. Le categorie di beneficiari del contributo del Fondo, per le operazioni di cui al paragrafo precedente, possono essere: poteri pubblici, enti locali, organismi diversi, imprese o privati.

3. L'ammontare del contributo del Fondo di cui beneficia il programma speciale non può superare l'ammontare stabilito dalla Commissione al momento dell'approvazione, di cui all'articolo 3, paragrafo 6, di tale programma speciale.

4. Gli impegni di bilancio riguardanti l'esecuzione del programma speciale sono decisi sotto forma di quote annuali man mano che ne procede la realizzazione. Tuttavia, gli stanziamenti disponibili per gli anni 1978, 1979 e 1980 potranno essere impegnati simultaneamente appena il programma speciale sarà stato approvato.

Articolo 6

1. Il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale è versato, su richiesta dello Stato membro interessato, secondo le seguenti modalità agli organismi da esso all'uopo designati:

- a) I versamenti, diversi dagli anticipi previsti al paragrafo seguente, sono effettuati il più possibile contemporaneamente alla quota di spesa ammissibile a contributo a carico dello Stato membro.

Ogni domanda di pagamento è corredata di un certificato dello Stato membro attestante la veridicità

delle spese e l'esistenza di pezze giustificative particolareggiate, contenente le seguenti indicazioni:

- natura delle operazioni considerate nella domanda di pagamento;
- importo e natura delle spese pubbliche sostenute per le diverse operazioni nel periodo cui si riferisce la domanda;
- conferma che le operazioni descritte nella domanda di pagamento sono state effettuate conformemente al programma speciale.

b) Quando lo Stato membro fornisce la prova dell'avvio del programma speciale, il Fondo può versare, a sua richiesta, un anticipo pari al 30 % dell'importo degli stanziamenti impegnati. Quando l'ammontare dell'anticipo è stato esaurito e lo Stato membro ha fatto pervenire alla Commissione il certificato di cui alla lettera a), possono essere versati nuovi anticipi, ciascuno pari al 30 % degli stanziamenti impegnati per quota annuale.

2. Al termine di ogni anno lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sullo

stato di avanzamento del programma speciale, con riferimento alle informazioni richieste nell'allegato al presente regolamento. Queste relazioni devono permettere alla Commissione di constatare l'effettiva esecuzione del programma speciale e di accertare che le diverse operazioni sono eseguite in modo coerente fra di loro.

3. Se necessario, si applicano nelle misure comunitarie previste dall'articolo 1 del presente regolamento le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi da 1 a 5, del regolamento del Fondo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Il programma speciale deve contenere le seguenti indicazioni per ognuna delle zone di cui all'articolo 2 del presente regolamento:

1. a) Analisi della situazione del turismo e dell'artigianato e stima della domanda turistica potenziale durante il periodo cui si riferiscono i programmi.
- b) Descrizione dei sistemi di aiuto e degli altri interventi intesi a promuovere il turismo e l'artigianato con indicazione delle relative spese pubbliche.
2. In relazione con le operazioni previste all'articolo 4 del presente regolamento:
 - a) — Stima della capacità e natura dell'impianto ricettivo di cui è prevista la creazione o trasformazione.
 - Natura e attività degli organismi responsabili dello sviluppo e della promozione del turismo e delle imprese artigiane.
 - Descrizione dei tipi di infrastrutture turistiche e di comunicazione da realizzare, e loro ubicazione.
 - Nome, indirizzo e natura delle imprese di trasporto che possono partecipare alla realizzazione del programma speciale, con indicazione degli obblighi di servizio pubblico.
 - b) Descrizione degli aiuti pubblici riguardanti le varie misure previste.
3. Per quanto riguarda l'insieme del programma speciale:
 - a) Calendario di realizzazione del programma.
 - b) Stima dell'ammontare della spesa pubblica connessa con l'attuazione del programma e ripartizione annuale di tale spesa per ciascuna delle operazioni previste.

- c) Organismi incaricati dell'esecuzione tecnica del programma e delle varie operazioni.
- d) Misure di informazione previste per sensibilizzare i beneficiari e gli ambienti professionali sulle possibilità offerte dal programma e sul ruolo svolto dalla Comunità nella sua realizzazione.
- e) Intenzioni delle autorità nazionali per quanto riguarda l'impiego delle risorse provenienti dai Fondi a finalità strutturale della Comunità.

IV

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare taluni ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975 ⁽¹⁾, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale, modificato dal regolamento (CEE) n. 214/79, del 6 febbraio 1979 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 13 del regolamento n. 724/75 (qui di seguito denominato «il regolamento del Fondo» prevede, indipendentemente dalla ripartizione nazionale delle risorse fissate dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento stesso, una partecipazione del Fondo al finanziamento di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale, particolarmente legate alle politiche della Comunità e ai provvedimenti da questa adottati per consentire di tener conto in modo appropriato della loro dimensione regionale o attenuarne le conseguenze sul piano regionale;

considerando che lo Stato membro interessato ha comunicato alla Commissione i dati relativi ai problemi regionali per i quali può essere delineata un'azione comunitaria specifica;

considerando che le risorse del Fondo vengono utilizzate tenendo conto della intensità degli squilibri regionali nella Comunità;

considerando che il 4 aprile 1978 il Consiglio ha adottato una direttiva ⁽³⁾ relativa agli aiuti alla costruzione navale nella quale ha precisato che le strutture produttive nel settore della costruzione navale devono essere adattate alle nuove condizioni di mercato in modo che le imprese del settore riescano a seguire normalmente l'evoluzione economica generale e a far fronte alla concorrenza mondiale senza essere sostenute da interventi dei pubblici poteri;

considerando che il 19 settembre 1978 il Consiglio ha adottato una risoluzione ⁽⁴⁾ concernente il risanamento del settore della costruzione navale nella quale chiede alle autorità competenti locali, nazionali e comunitarie di sottolineare in particolare la creazione di nuovi posti di lavoro in relazione a quelli che saranno gradualmente eliminati nella costruzione navale, di tener conto dei suddetti obiettivi nelle rispettive politiche regionali e di rendere a tal fine disponibili i fondi sufficienti;

considerando che un certo numero di zone della Comunità, che dipendono fortemente dalla costruzione navale e dalle attività connesse e che hanno già subito notevoli perdite di posti di lavoro a causa del declino della costruzione navale, rischiano di veder aggravarsi tali effetti sfavorevoli;

considerando che talune di dette zone nel Regno Unito si trovano in regioni che hanno già una disoccupazione elevata;

considerando che è necessario che la Comunità rafforzi mediante un'azione comunitaria specifica di svi-

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. C 229 del 27. 9. 1978, pag. 1.

luppo regionale le azioni locali, nazionali e comunitarie, intese a stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro in dette zone allo scopo di supplire alle perdite di posti di lavoro contribuendo così a ridurre le disparità regionali;

considerando che devono essere attuati in queste zone altri interventi dei Fondi comunitari, che possono essere utilmente combinati;

considerando che l'esistenza di un ambiente fisico e sociale sfavorevole dovuto allo stato di degradazione di alcuni siti industriali ed urbani e ad inadeguate condizioni di alloggio per i lavoratori, scoraggia l'insediamento di attività che creano posti di lavoro in queste zone;

considerando che lo sviluppo delle piccole e medie imprese qui di seguito denominate PMI, che occupano un posto già importante nell'economia di dette zone, può essere stimolato facilitandone l'accesso agli indispensabili servizi di gestione, di organizzazione e di finanziamento;

considerando che l'introduzione di prodotti e di processi tecnologici nuovi può contribuire a creare e sviluppare attività economiche che possono sopravvivere in tali zone e che le PMI incontrano difficoltà in ordine alla applicazione dell'innovazione;

considerando che l'azione comunitaria deve essere realizzata sotto forma di un programma speciale e che spetta alla Commissione assicurarsi, mediante esame di detto programma, che le realizzazioni in esso previste siano conformi alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che il programma speciale deve rispondere a taluni obiettivi previsti dai programmi di sviluppo regionale di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È predisposta un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento del Fondo (qui di seguito denominata «azione specifica») che contribuisce all'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in

certe zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale.

Articolo 2

L'azione specifica riguarda le seguenti zone del Regno Unito: Countries di Strathclyde, Cleveland, Tyne and Wear, Merseyside e zona del Belfast City Council.

Articolo 3

1. L'azione specifica sarà attuata sotto forma di un programma speciale (qui di seguito denominato «programma speciale») presentato alla Commissione dal Regno Unito.

Tale programma speciale mira a migliorare l'ambiente fisico e sociale, condizione necessaria per attirare attività che creano posti di lavoro, a favorire lo sviluppo delle PMI e ad incoraggiare l'innovazione.

2. Il programma speciale deve inserirsi in programmi di sviluppo regionale comunicati dal Regno Unito alla Commissione e da essa esaminati ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento del Fondo.

3. Il programma speciale contiene le informazioni necessarie di cui all'allegato del presente regolamento riguardanti l'analisi della situazione e delle occorrenze relative agli obiettivi di cui al paragrafo 1, le operazioni progettate, il loro scaglionamento nel tempo e, in genere, l'insieme degli elementi che permettono di valutarne la coerenza con gli obiettivi dello sviluppo regionale.

4. La durata del programma speciale è di cinque anni a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

5. L'ammontare previsto complessivo della partecipazione del Fondo all'azione specifica è di 17 milioni di UCE.

6. Il programma speciale è approvato dalla Commissione previa consultazione del comitato di politica regionale.

Articolo 4

Il Fondo può partecipare, nel quadro del programma speciale, alle seguenti operazioni:

1. Sistemazione dei siti industriali ed urbani degradati, che può comportare la trasformazione di immobili industriali inutilizzati e delle aree adiacenti e, eccezionalmente la sistemazione delle strade ai luoghi di insediamento delle nuove attività.
2. Costruzione e ammodernamento degli alloggi, destinati ai lavoratori, necessari ad attirare attività che creino posti di lavoro.
3. Creazione o sviluppo di società di consulenza in materia di gestione o di organizzazione. La loro attività può comprendere l'assistenza temporanea alle PMI per l'attuazione delle raccomandazioni formulate.
Creazione o sviluppo di servizi comuni a più imprese.
4. a) Raccolta di informazioni relative all'innovazione in materia di prodotti e di tecnologia e loro diffusione fra le imprese delle zone oggetto dell'azione specifica, ed eventualmente comportare la loro sperimentazione.
b) Incoraggiamento all'applicazione dell'innovazione in materia di prodotti e di tecnologia nelle PMI.
5. Miglioramento dell'accesso delle PMI ai capitali a rischio.

Articolo 5

1. Il programma speciale è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo del Fondo interviene nel quadro degli stanziamenti di bilancio generale della Comunità europea. La partecipazione comunitaria si articola come segue:

- per le operazioni di sistemazione e di trasformazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1: 50 % della spesa pubblica;
- per le operazioni di costruzione e di ammodernamento delle abitazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2: 50 % della spesa pubblica fino ad un massimo di 10 000 UCE per alloggio;
- per le operazioni relative alle consulenze di cui all'articolo 4, paragrafo 3: il primo anno 70 % degli oneri sostenuti dalle imprese per i costi delle prestazioni fornite dalle società di consulenza. L'aiuto ha una durata di tre anni ed è degressivo. Questo sistema di aiuti può essere sostituito con un sistema equivalente di aiuti alle società di consulenza. Per le operazioni relative ai servizi comuni: il primo anno 70 % degli oneri sostenuti dalle imprese per le spese di funzionamento di detti servizi. L'aiuto ha una durata di tre anni ed è degressivo;

— per le operazioni di raccolta e di diffusione di informazioni sull'innovazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a): il primo anno 70 % dei costi di funzionamento degli organismi impegnati in queste, a condizione che si tratti di nuove attività e che esse riguardino in modo specifico le zone di cui all'articolo 2. L'aiuto ha una durata di tre anni ed è degressivo;

— per le operazioni concernenti l'applicazione dell'innovazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b): 70 % del costo degli studi di fattibilità concernenti tutti gli aspetti dell'applicazione dell'innovazione, ivi compresi quelli commerciali, e fino ad un massimo di 50 000 UCE per studio. Questi studi devono essere effettuati da o per conto di imprese situate nelle zone di cui all'articolo 2;

— per le operazioni relative ai capitali a rischio di cui all'articolo 4, paragrafo 5: contributo alle spese di funzionamento delle istituzioni finanziarie che forniscono i capitali a rischio alle PMI. Tale contributo è pari al 70 % del costo degli studi di rischio realizzati da o per conto delle istituzioni finanziarie.

2. Le categorie di beneficiari del contributo del Fondo possono essere, per le operazioni di cui al paragrafo precedente: poteri pubblici, enti locali, organismi vari, imprese o privati. Quando gli aiuti di cui al paragrafo precedente, terzo e quinto trattino, sono versati direttamente alle imprese, la quota a loro carico non potrà comunque essere inferiore al 20 % della spesa totale.

3. L'importo dell'intervento del Fondo di cui beneficia il programma speciale non può eccedere quello stabilito dalla Commissione al momento dell'approvazione di detto programma, di cui all'articolo 3, paragrafo 6.

4. Gli impegni di bilancio relativi all'esecuzione del programma speciale sono decisi per quote annuali man mano che ne procede la realizzazione. Tuttavia, gli stanziamenti disponibili per gli anni 1978, 1979 e 1980 potranno essere impegnati simultaneamente non appena il programma speciale sarà stato approvato.

Articolo 6

1. Il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale è versato a richiesta dello Stato membro interessato agli organismi da esso designati a tal fine, secondo le seguenti modalità:

- a) I versamenti, diversi dagli anticipi previsti al paragrafo seguente, sono effettuati il più possibile contemporaneamente al pagamento della quota di spesa ammissibile a carico dello Stato membro.

Ogni richiesta di pagamento è accompagnata da un certificato dello Stato membro attestante la veridicità delle spese e l'esistenza di pezze giustificative particolareggiate contenenti le seguenti indicazioni:

- natura della operazioni considerate nella domanda di pagamento;
 - importo e natura delle spese pubbliche sostenute per le diverse operazioni durante il periodo cui si riferisce la domanda;
 - conferma che le operazioni descritte nella domanda di pagamento sono state effettuate conformemente al programma speciale.
- b) Quando lo Stato membro fornisce la prova dell'avvio del programma speciale, il Fondo può versare, a sua richiesta, un anticipo pari al 30 % dell'importo degli stanziamenti impegnati. Quando l'importo dell'anticipo è stato esaurito e lo Stato membro ha fatto pervenire alla Commissione il certificato di cui alla lettera a), possono essere versati nuovi anticipi, ciascuno pari al 30 % degli stanziamenti impegnati per quota annuale.

2. Al termine di ogni anno, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione in cui sono descritti i progressi dell'esecuzione del programma speciale facendo riferimento alle informazioni richieste al presente regolamento. Tali relazioni devono consentire alla Commissione di constatare l'esecuzione del programma e di accertare che le varie operazioni siano eseguite in modo coerente fra di loro.

3. Se necessario, si applicano alle misure comunitarie di cui all'articolo 1 del presente regolamento le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi da 1 a 5, del regolamento del Fondo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Il programma speciale deve contenere le seguenti indicazioni per ognuna delle zone di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

1. Per quanto riguarda i siti industriali ed urbani e gli immobili industriali:
 - a) — Analisi dello stato di degradazione dei siti e delle priorità di sistemazione ed analisi dello stato di abbandono degli immobili industriali.
 - Descrizione delle azioni avviate per porvi rimedio e spese pubbliche che ne sono conseguite.
 - b) Per quanto concerne le operazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento: descrizione e localizzazione precisa dei programmi di sistemazione dei siti degradati e di trasformazione degli immobili industriali. Se necessario, descrizione e localizzazione della rete stradale assolutamente indispensabile.
2. Per quanto riguarda le abitazioni destinate ai lavoratori:
 - a) — Analisi dell'offerta esistente di abitazioni, precisandone l'età e lo stato, ed analisi della domanda attuale e futura originate dal prevedibile sviluppo di nuove attività.
 - Descrizione delle azioni pubbliche, attualmente condotte in tal campo, con indicazione delle spese pubbliche che ne sono conseguite.
 - b) In relazione alle operazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento: descrizione ed ubicazione dei programmi di sviluppo dell'habitat con indicazione dei tipi di alloggio da realizzare e del numero previsto di persone da alloggiare annualmente.

3. Per quanto riguarda le PMI:

- a) — Analisi del posto occupato dalle PMI nei differenti settori e valutazione delle loro possibilità di ulteriore sviluppo. Analisi della loro situazione e delle loro necessità, in particolare in materia di gestione ed organizzazione.
— Descrizione dei regimi di aiuto alle PMI e del tipo di servizi esistenti con indicazione, per categoria di aiuti e di servizi, delle spese pubbliche che ne sono conseguite.
- b) Per quanto concerne le operazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento: descrizione dei vari tipi di servizi da fornire alle PMI sul piano della gestione e dell'organizzazione degli organismi che devono prestare questi servizi alle PMI e stimolarne lo sviluppo.

4. Per quanto riguarda l'innovazione:

- a) Analisi dei bisogni delle imprese e dei mezzi di cui attualmente dispongono per accedere all'informazione sull'innovazione e per applicarla e valutazione delle spese pubbliche inerenti.
- b) Riguardo alle operazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento: descrizione delle misure per la raccolta e la diffusione delle informazioni sull'innovazione e per facilitarne l'applicazione nelle PMI.

5. Per quanto riguarda i capitali a rischio:

- a) — Informazione sugli organismi che forniscono i capitali a rischio alle PMI e sulle condizioni di accesso a detti capitali.
— Descrizione dei vigenti sistemi d'incoraggiamento agli istituti finanziari che forniscono i capitali a rischio alle PMI e stato delle attuali spese pubbliche relative ad ogni sistema.
- b) In relazione alle operazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento: descrizione delle azioni previste per facilitare l'accesso delle PMI ai capitali a rischio.

6. Per quanto riguarda l'insieme del programma speciale:

- a) scaglionamento nel tempo del programma;
- b) valutazione dell'importo della spesa pubblica legata alla realizzazione del programma contenente la ripartizione annua di tale spesa per ognuna delle operazioni previste;
- c) organismi incaricati dell'attuazione del programma e delle varie operazioni;
- d) misure d'informazione previste per sensibilizzare i beneficiari alle possibilità offerte dal programma e al ruolo svolto al riguardo dalla Comunità;
- e) descrizione delle misure pubbliche esistenti o future che si prevede di attuare parallelamente al programma speciale e che contribuiscono a migliorare la situazione dell'occupazione nelle zone di cui all'articolo 2 del presente regolamento, in particolare misure relative:
 - agli aiuti agli investimenti produttivi,
 - agli investimenti in infrastrutture,
 - all'aiuto alla formazione professionale, alla riqualificazione professionale e, eventualmente, misure a favore dell'occupazione giovanile e della riqualificazione dei lavoratori del settore della costruzione navale.

Questa descrizione deve essere corredata di informazioni sulle intenzioni delle autorità nazionali per l'impiego delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale della Comunità;

- f) indicazione dell'importo delle spese pubbliche connesse alle misure previste al punto e).

V

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti energetici di talune regioni della Comunità mediante una migliore utilizzazione delle nuove tecnologie in materia di idroelettricità e di energie alternative

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 214/79 del 6 febbraio 1979 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 724/75 (qui di seguito denominato «il regolamento del Fondo») prevede, indipendentemente dalla ripartizione nazionale delle risorse fissate all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento, una partecipazione del Fondo al finanziamento di specifiche azioni comunitarie di sviluppo regionale, particolarmente legate alle politiche della Comunità e ai provvedimenti da essa adottati, per consentire di tener conto in modo più appropriato della loro dimensione regionale e attenuarne le conseguenze sul piano regionale;

considerando che lo Stato membro interessato ha comunicato alla Commissione i dati concernenti i problemi regionali per i quali può essere delineata un'azione comunitaria specifica;

considerando che le risorse del Fondo vengono utilizzate tenendo conto della intensità degli squilibri regionali nella Comunità;

considerando che, nella risoluzione del 17 settembre 1974 riguardante una nuova strategia per la politica energetica della Comunità ⁽³⁾, il Consiglio ha stabilito come obiettivo il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici;

considerando che il Consiglio europeo, riunito a Strasburgo il 21 e il 22 luglio 1979, ha espresso la volontà di proseguire e intensificare le azioni dirette a limitare il consumo di petrolio e, grazie alle economie di energia, allo sviluppo di produzioni proprie e all'impiego progressivo di energie sostitutive, di mantenere durante il periodo 1980-1985 le importazioni della Comunità ad un livello annuo pari o inferiore a quello del 1978;

considerando che la limitazione delle importazioni petrolifere può pregiudicare in particolare quegli Stati membri della Comunità che presentano un forte disavanzo energetico e una notevole dipendenza nei riguardi delle importazioni di petrolio;

considerando che l'Italia è uno di questi Stati membri; che inoltre le sue riserve di potenza elettrica installata sono particolarmente scarse e che di conseguenza i rischi di interruzione degli approvvigionamenti durante i periodi di consumo di punta sono molto forti;

considerando che lo sviluppo del Mezzogiorno, in particolare delle sue zone montane («zone interne»), richiede l'insediamento di nuove attività che comportano un maggior consumo di elettricità; che le perdite causate dal trasporto su lunghe distanze dell'elettricità prodotta del Nord sono elevate e che di conseguenza occorre promuovere la creazione di nuove capacità di produzione locali;

considerando che è necessario per la Comunità che le azioni nazionali dirette a promuovere una migliore utilizzazione delle fonti energetiche naturali di tali zone siano rafforzate da un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale;

considerando che sono già stati presi provvedimenti nel settore della politica agricola comune e che in queste regioni devono essere effettuati altri interventi dei Fondi comunitari, opportunamente coordinati;

considerando che l'adozione da parte dei poteri pubblici di tecniche perfezionate (miniturbine) che permettono di sfruttare il potenziale idroelettrico naturale, finora scarsamente utilizzato, di queste zone e l'impiego di fonti energetiche alternative possono contri-

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 153 del 9. 7. 1975.

buire alla realizzazione di questi obiettivi, permettendo nello stesso tempo di potenziare la rete relativamente rada di distribuzione dell'elettricità;

considerando che i singoli utilizzatori privati con consumi modesti possono avere interesse a sfruttare essi stessi, ai fini del proprio fabbisogno, le fonti locali di energia idroelettrica e alternative; che a tale scopo dev'essere intrapresa una campagna d'informazione e che questi utilizzatori devono essere incoraggiati a costruire e gestire gli impianti necessari;

considerando che la manutenzione delle miniturbine può procurare posti di lavoro complementari alle popolazioni locali;

considerando che l'azione comunitaria deve essere eseguita sotto forma di programma speciale e che spetta alla Commissione verificare, in base all'esame di tale programma, se le realizzazioni in esso previste sono conformi alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che il programma speciale deve rispondere a determinati obiettivi previsti dai programmi di sviluppo regionale di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È predisposta un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento del Fondo (in appresso denominata «l'azione specifica») per contribuire a migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici di talune regioni della Comunità attraverso una migliore utilizzazione delle nuove tecnologie in materia di idroelettricità e di energie alternative.

Articolo 2

L'azione specifica riguarda le zone montane («zone interne») delle regioni del Mezzogiorno.

Articolo 3

1. L'azione specifica sarà realizzata sotto forma di programma speciale (qui di seguito denominato «programma speciale») presentato alla Commissione dall'Italia.

Il programma speciale ha lo scopo di migliorare l'utilizzazione delle risorse idroelettriche rendendo possibile, grazie all'adozione di nuove tecniche, la riutilizzazione di impianti abbandonati o vetusti su corsi d'acqua a scarsa portata, nonché di incrementare l'impiego di fonti energetiche alternative. Esso è destinato inoltre, attraverso un'apposita campagna d'informazione e contribuendo alla realizzazione di studi di fattibilità, ad incoraggiare gli utenti privati a sfruttare in proprio le fonti di energia idroelettrica e alternative. Infine, il programma speciale dovrebbe procurare posti di lavoro complementari connessi con la manutenzione di tali impianti.

2. Il programma speciale deve inserirsi nel quadro dei programmi di sviluppo regionale comunicati dall'Italia alla Commissione e esaminati da quest'ultima in base all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento del Fondo.

3. Il programma speciale comporta le informazioni necessarie previste dall'allegato del presente regolamento, riguardanti l'analisi della situazione e dei fabbisogni relativi agli obiettivi indicati al paragrafo 1, le operazioni in progetto, le date di attuazione e in genere ogni altro elemento che permetta di valutare la coerenza del programma con gli obiettivi dello sviluppo regionale.

4. Il programma ha una durata di cinque anni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

5. L'ammontare complessivo preventivato per il contributo del Fondo all'azione specifica è di 16 milioni di UCE.

6. Il programma speciale è approvato dalla Commissione previa consultazione del comitato di politica regionale.

Articolo 4

Il Fondo può partecipare, nel quadro del citato programma speciale, alle seguenti operazioni:

1. Installazione di miniturbine (generatrici elettriche standardizzate che utilizzano piccole cascate di acqua), ivi compresa la sistemazione delle strutture esistenti e degli impianti idroelettrici connessi, nonché di generatori a vento e di attrezzature che utilizzano l'energia solare o permettono di recuperare l'energia contenuta nella biomassa, in particolare nei rifiuti.

2. Diffusione di informazioni accompagnate da dimostrazioni sulle prospettive che offrono le miniturbine e le energie alternative. Studi di fattibilità per gli utenti privati potenziali che desiderano realizzare e gestire essi stessi gli impianti necessari per tali fonti d'energia.
3. Organizzazione dell'addestramento tecnico di base che permetta di fornire posti di lavoro complementari locali connessi con la manutenzione delle miniturbine.

Articolo 5

1. Il programma speciale è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo del Fondo è erogato nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria si articola come segue:

- per le operazioni relative alla installazione di miniturbine, di generatori a vento o di altre attrezzature, ivi compresi gli studi di adattamento dei materiali alle condizioni locali, previste all'articolo 4, paragrafo 1: 50 % della spesa se gli investimenti sono effettuati dai poteri pubblici, negli altri casi 30 % del costo dell'investimento, in aggiunta al regime di aiuto esistente;
- per le operazioni di diffusione delle informazioni e di dimostrazione previste all'articolo 4, paragrafo 2: 70 % dei costi di funzionamento degli organismi che ne sono incaricati;
- per le operazioni relative agli studi di fattibilità previste all'articolo 4, paragrafo 2: 70 % del costo di tali studi;
- per le operazioni di addestramento tecnico previste all'articolo 4, paragrafo 3: 70 % della spesa pubblica.

2. Le categorie di beneficiari del contributo del Fondo, per le operazioni di cui al paragrafo precedente, possono essere: poteri pubblici, enti locali, organismi diversi, imprese o privati.

3. L'ammontare del contributo del Fondo di cui beneficia il programma speciale non può superare l'ammontare stabilito dalla Commissione al momento dell'approvazione del programma a norma dell'articolo 3, paragrafo 6.

4. Gli impegni di bilancio riguardanti l'esecuzione del programma speciale sono decisi sotto forma di quote annuali man mano che se ne procede alla

realizzazione. Tuttavia gli stanziamenti disponibili per gli anni 1978, 1979 e 1980 potranno essere impegnati simultaneamente non appena il programma speciale sarà stato approvato.

Articolo 6

1. Il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale è versato, su richiesta dello Stato membro interessato, secondo le seguenti condizioni, agli organismi da esso all'uopo designati:

- a) I versamenti, diversi dagli anticipi previsti al paragrafo seguente, sono effettuati, per quanto possibile, contemporaneamente al pagamento, a carico dello Stato membro, della quota di spesa ammissibile a contributo.

Ogni richiesta di pagamento è corredata da un certificato dello Stato membro attestante la veridicità delle spese e l'esistenza di pezze giustificative particolareggiate contenenti le seguenti indicazioni:

- natura delle operazioni considerate nella domanda di pagamento,
- importo e natura delle spese pubbliche sostenute per le diverse operazioni nel periodo cui si riferisce la domanda,
- conferma che le operazioni descritte nella domanda di pagamento sono state effettuate conformemente al programma speciale.

- b) Quando lo Stato membro fornisce la prova dell'avvio del programma speciale, il Fondo può versare a sua richiesta un anticipo pari al 30 % dell'importo degli stanziamenti impegnati. Quando l'ammontare dell'anticipo è stato esaurito e lo Stato membro ha fatto pervenire alla Commissione il certificato di cui alla lettera a), possono essere versati nuovi anticipi ciascuno pari al 30 % degli stanziamenti impegnati per quote annuali.

2. Alla fine di ogni anno lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma speciale con riferimento alle informazioni richieste nell'allegato del presente regolamento. Tali relazioni devono permet-

tere alla Commissione di constatare l'effettiva esecuzione del programma e di accertare che le diverse operazioni sono eseguite in modo coerente fra di loro.

3. Se necessario, si applicano alle misure comunitarie di cui all'articolo 1 del presente regolamento le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi da 1 a 5, del regolamento del Fondo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Il programma speciale di cui all'articolo 3 deve contenere le seguenti indicazioni per ognuna delle zone considerate all'articolo 2 del presente regolamento:

1. a) Analisi della situazione e del fabbisogno per quanto riguarda l'approvvigionamento di elettricità e l'utilizzazione delle fonti di energie alternative, con indicazione delle priorità in materia di ampliamento e di miglioramento del sistema esistente.
b) Descrizione degli interventi pubblici effettuati per soddisfare tali fabbisogni, con indicazione delle spese pubbliche sostenute al riguardo.
 2. In relazione con le operazioni previste dall'articolo 4 del presente regolamento:
 - a) Previsioni di installazioni di miniturbine negli impianti esistenti. Localizzazione, descrizione dei lavori di sistemazione dei siti, ivi compresi i connessi lavori di idraulica e stima dei prevedibili miglioramenti nell'approvvigionamento di elettricità.
 - b) Previsioni di installazione dei generatori a vento o di altre attrezzature.
 - c) Modalità della campagna di informazione, numero dei centri di dimostrazione previsti, numero e tipo di pubblicazioni e di studi di fattibilità previsti.
 - d) Modalità previste di addestramento tecnico e prospettive complementari di occupazione.
 3. Per quanto riguarda l'insieme del programma speciale:
 - a) Scaglionamento nel tempo del programma.
 - b) Valutazione dell'importo della spesa pubblica legata all'attuazione del programma, con ripartizione annuale di questa spesa per ognuna delle operazioni previste.
 - c) Organismi incaricati dell'attuazione del programma e delle diverse operazioni.
 - d) Misure di informazione previste per sensibilizzare i beneficiari e gli ambienti professionali alle possibilità offerte dal programma speciale e al ruolo svolto dalla Comunità a questo riguardo.
 - e) Intenzioni delle autorità nazionali per l'impiego delle risorse provenienti dai Fondi a finalità strutturale della Comunità.
 - f) Descrizione di altre azioni pubbliche esistenti o future per incoraggiare gli utenti stessi a sfruttare in proprio le risorse locali di energia, ivi compresi i relativi provvedimenti legislativi.
-